



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

VISTO l'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

VISTO l'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *a-ter)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che le modalità di concessione della garanzia di cui al medesimo decreto si applicano alle richieste pervenute al gestore a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

VISTO l'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA nota di MCC S.p.A. con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005;

SENTITO il Ministro delle politiche agricole e forestali;

DECRETA:

Art. 1

1. Sono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Comitato previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005.
2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.
3. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Art. 2

1. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 settembre 2005

IL MINISTRO
Firmato Scajola

Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Parte I - Definizioni

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il MCC S.p.A. dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23.12.96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) "*Comitato*", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo* previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7.8.97, n. 266;
- c) "*Garanzia Diretta*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
- d) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia*;
- e) "*Cogaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai *Confidi*, agli *Altri fondi di garanzia* ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati;
- f) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:
 - i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 (G.U.R.I. del 1° 10.1997);
 - nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria;
 - per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*;
- g) "*Piccole imprese*", indica le imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, definite di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*. Al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati secondo quanto previsto dalla raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996. Ai sensi della raccomandazione sono definite piccole le imprese:
 - aventi meno di 50 dipendenti, e
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
 - e in possesso del requisito di indipendenza di seguito definito.

Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

Per il calcolo delle soglie di cui sopra, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "piccola impresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

I parametri di cui alle lettere f) e g) vengono applicati fino alla conclusione delle procedure di comunicazione e notifica dei nuovi parametri di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.4.2005.

- h) “*Consorti*”, indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*.
- i) “*Microimprese*”, indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;
- j) “*Banche*”, indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- k) “*Intermediari*”, indica gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- l) “*SFIS*”, indica le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;
- m) “*Confidi*”, indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
- n) “*Altri fondi di garanzia*”, indica i fondi di garanzia gestiti da *Banche*, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- o) “*Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*”, indica i *Confidi* il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

- p) “*Investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali* da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo*. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi di trasporto destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo (la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici provinciali della motorizzazione civile);
- q) “*Investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5 anni.
- r) “*Finanziamenti a medio - lungo termine*”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a *PMI* e *Consorzi* a fronte di *Investimenti*;
- s) “*Prestiti partecipativi*”, indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a *PMI* e *Consorzi* a fronte di *Investimenti*;
- t) “*Partecipazioni*”, indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di *PMI*, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa (gli investimenti contenuti nel piano di sviluppo produttivo sono quelli definiti nella lettera n);
- u) “*Altre operazioni*” indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività di impresa, diversa dai *Finanziamenti a medio – lungo termine*, dai *Prestiti partecipativi* e dalle *Partecipazioni*, escluse, nel caso di intervento di *Garanzia Diretta*, le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell’articolo 2 della legge 8.8.95 n. 341;
- v) “*Tasso di riferimento*” indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);
- w) “*Costo di provvista*” indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (“RENDISTATO”) così come definita dall’articolo 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21.12.1994 e resa nota dalla Banca d’Italia;
- x) “*Contratti d’area*” indica i contratti d’area di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- y) “*Patti territoriali*” indica i patti territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- z) “*Imprese a prevalente partecipazione femminile*” indica le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, lettera a), Legge 215/92).

Parte II - Garanzia diretta

A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili

1. Soggetti richiedenti

Possono richiedere la *Garanzia Diretta*:

1.1. le *Banche* - anche in qualità di capofila di pool di banche;

1.2. gli *Intermediari*;

1.3. le *SFIS*.

2. Soggetti beneficiari finali

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *ConSORZI* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

13.10 – Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 – Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;

24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA) (*);

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e

più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 – Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

H – Alberghi e ristoranti;

I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone. Sono ammesse all'intervento del *Fondo* le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, l. 27.3.2004, n. 77).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

M – Istruzione;

N – Sanità e altri servizi sociali;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

2.2. Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

D - Attività manifatturiere, classe:

34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

2.3. Le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dai Programmi Operativi Regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR).

2.4. I soggetti beneficiari finali devono:

essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;

essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal *Comitato*.

3. Operazioni ammissibili

3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta*:

- a) i *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
- b) i *Prestiti Partecipativi*;
- c) le *Partecipazioni*;
- d) le *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”;
- e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell’art. 5, l. 27.3.2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle *Piccole imprese* che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle *Piccole imprese* nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti “de minimis”.

3.2. Non sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* le *Altre operazioni* relative a *PMI* e *ConSORZI* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato CE.

3.3. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le *PMI* e i *ConSORZI* ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall’Unione Europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* o il *ConSORZIO* partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’ammontare dell’investimento stesso.

3.3. I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali possono richiedere che la *Garanzia Diretta* sia concessa secondo la regola “de minimis” anche relativamente ai *Finanziamenti a medio – lungo termine*, ai *Prestiti partecipativi* e alle *Partecipazioni*.

4. Natura e misura massima dell’agevolazione

- 4.1. Natura della garanzia - La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
- 4.2. Copertura massima delle operazioni - la *Garanzia Diretta* può essere concessa in misura non superiore:
- all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative a:
- Imprese a prevalente partecipazione femminile;*
- soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
- soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*.
- al 60% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
- all'85% dell'ammontare delle operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
- Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene.
- 4.3. Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Garanzia Diretta* copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui al punto 11.1., in misura non superiore:
- all'80% per le operazioni relative a:
- Imprese a prevalente partecipazione femminile;*
- soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
- soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*;
- al 60% per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
- all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
- 4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
- 4.5. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

4.6. Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

B. Ammissione all'intervento del Fondo

5. Richieste di ammissione

- 5.1. Termine di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve pervenire a MCC entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute a MCC oltre il suddetto termine.
- 5.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti; in tal caso i soggetti richiedenti devono comunicare la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*.
- 5.3. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate a MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e), al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 l. 18.2.2004, n. 39;
 - la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso.
- 5.4. Documentazione relativa agli *Intermediari* e alle *SFIS* - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta* gli *Intermediari* e le *SFIS* devono inviare a MCC:
 - copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - per gli *Intermediari*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
 - per le *SFIS*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317.
- 5.5. Inefficacia - La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.

6. Istruttoria delle richieste di ammissione

- 6.1. Comunicazione del numero di posizione - MCC assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 6.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo a MCC. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 6.3. Termine per la delibera del *Comitato* - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative alle *Imprese a prevalente partecipazione femminile*, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.
- 6.4. Completamento delle richieste di ammissione - Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 6.5. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC stesso.
- 6.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC comunica in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate a MCC si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- 6.7. Antimafia – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare di MCC.
- 6.8. Disponibilità – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. MCC comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la

documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, MCC comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

- 6.9. Comunicazioni a MCC - I soggetti richiedenti devono comunicare a MCC eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

7. Variazioni

- 7.1. Richiesta di variazione – Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:

- a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
- b) delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo;
- c) della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 2260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130

- 7.2. Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

8. Controlli

Il *Comitato*, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da MCC specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 e dalle presenti disposizioni operative.

Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:

- a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all'assunzione di nuovi dipendenti; o
- b) al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;

la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

9. Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a 18 mesi
- 9.1. Termine per l'erogazione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.
- 9.2. Proroga dei termini per l'erogazione - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.
- 9.3. Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato*, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Comitato*.
- 9.4. Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.
- 9.5. Decorrenza della garanzia - La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia Diretta*, ovvero nel caso di locazione finanziaria dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della *Garanzia Diretta*.
10. Acquisizione delle partecipazioni
- 10.1. Termine per l'acquisizione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Entro i 3 mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.

- 10.2. Proroga dei termini per l'acquisizione - Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

C. Attivazione della garanzia

11. Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale

11.1. Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, a MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

11.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi – Fermo restando il termine di cui al punto 11.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti richiedenti possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

11.3. Intimazione del pagamento – L'intimazione del pagamento di cui al punto 11.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

diffida di pagamento;

decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

12. Attivazione del Fondo

12.1 Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo – Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.

12.2 Richiesta di attivazione del Fondo – La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata a MCC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1.. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.

12.3 Documentazione – Alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:

- a) la data di inadempimento, come definita ai punti 11.1. o 11.2;
- b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
- c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 11.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;

copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

12.4 Inefficacia – La Garanzia Diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2.

12.5 Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo – Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.

12.6 Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 12.3. MCC liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 12.3 lettera c).

13. Surrogazione legale

13.1. Surrogazione legale - Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto.

13.2. Relazione sulle attività di recupero - MCC predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato*.

14. Liquidazione della perdita per le Partecipazioni

- 14.1. Termine di arrivo della richiesta – Per la liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC, entro 3 mesi dalla data della dismissione delle *Partecipazioni*, espressa richiesta alla quale devono essere allegati:
- copia dell’atto notarile di sottoscrizione delle *Partecipazioni*;
 - copia dell’atto notarile di dismissione delle *Partecipazioni*;
 - copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
- 14.2. Inefficacia - La *Garanzia Diretta* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta, e in caso non sia stato rispettato il termine previsto al punto 14.1.
- 14.3. Liquidazione della minusvalenza - Il Fondo interviene nella misura massima di cui al punto 4.2 sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell’impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione delle *Partecipazioni* effettuata da un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti. La liquidazione della minusvalenza è deliberata dal *Comitato*.
- 14.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

Parte III- Controgaranzia

A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili

1. Soggetti richiedenti

1.1. Possono richiedere la *Controgaranzia*:

i *Confidi*;

gli *Altri fondi di garanzia*

2. Soggetti beneficiari finali

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *ConSORZI* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

13.10 – Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 – Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;

24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA) (*);

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera

rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm);

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 – Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

H – Alberghi e ristoranti;

I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone. Sono ammesse all'intervento del *Fondo* le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, l. 27.3.2004, n. 77).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

M – Istruzione;

N – Sanità e altri servizi sociali;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

2.2. Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis” le operazioni relative a *PMI* e *Consorti* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

D - Attività manifatturiere, classe:

34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

2.3. Le operazioni relative a *PMI* e *Consorti* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dai Programmi Operativi Regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) .

2.4. I *Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca* possono richiedere la *Controgaranzia* anche per operazioni di garanzia effettuate a favore di soggetti beneficiari finali operanti nel settore della “produzione primaria” e della pesca (classificazione ISTAT 1991):

A – Agricoltura, caccia e silvicoltura

B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi

2.5. I soggetti beneficiari finali devono:

essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;

essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal *Comitato*.

3. Operazioni ammissibili

- 3.1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:
 - a) *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
 - b) *Prestiti Partecipativi*;
 - c) *Partecipazioni*;
 - d) *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”;
 - e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell’art. 5, l. 27.3.2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle *Piccole imprese* che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle *Piccole imprese* nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti “de minimis”.
- 3.2. Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* le *Altre operazioni* relative a *PMI* e *Consorti* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato CE.
- 3.3. Le operazioni di garanzia di cui al punto 2.4. ammissibili alla *Controgaranzia* possono essere effettuate su:
 - 3.3.1. finanziamenti a breve termine, di durata non superiore ai dodici mesi; in tal caso si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 96/C, pubblicata nella GUCE n. C/44 del 16.2.1996;
 - 3.3.2. finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di investimenti, compatibilmente con le condizioni poste dall’Unione Europea negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo”, pubblicati nella GUCE n. C/28 del 1.2.2000.
- 3.4. La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 5.2. La *Controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le *PMI* e i *Consorti* ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall’Unione Europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* o il *Consortio* partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un

apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

- 3.5. I soggetti richiedenti possono richiedere che la *Controgaranzia* sia concessa secondo la regola “de minimis” anche relativamente ai *Finanziamenti a medio – lungo termine*, ai *Prestiti partecipativi* e alle *Partecipazioni*.

4. Tipologie di *Controgaranzia*

La *Controgaranzia* può essere concessa:

a “prima richiesta”, secondo le modalità di cui al paragrafo 5;

in forma “sussidiaria”, secondo le modalità di cui al paragrafo 6.

5. Natura e misura della *Controgaranzia* “a prima richiesta”

- 5.1 La *Controgaranzia* “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
- 5.2 La *Controgaranzia* “a prima richiesta” è concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1., a condizione che:
- a) la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II delle presenti disposizioni;
 - b) i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Per le operazioni relative a:
 - b1) Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 - b2) soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
 - b3) soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area o Patti territoriali*,tale quota è elevata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione. Tale quota è invece elevata all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
- 5.3 Sulla quota di finanziamento garantita dai soggetti richiedenti non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai soggetti richiedenti.
- 5.4 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 5.2., la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia*.
- 5.5 La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:
- a) dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero;
 - b) dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*.

5.6 Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

6. Controgaranzia “sussidiaria”

- 6.1 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 5.2 lettera a), la *Controgaranzia* è concessa in forma “sussidiaria”, secondo le modalità di cui ai successivi punti.
- 6.2 Copertura massima delle operazioni - La *Controgaranzia* può essere concessa in misura non superiore al 90% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione.
- 6.3. Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 6.4. Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti - La *Controgaranzia* può essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota è elevata:

fino all'80% per le operazioni relative a:

Imprese a prevalente partecipazione femminile;

soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*;

fino all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).

Tale quota massima deve essere indicata nella convenzione tra soggetti richiedenti e soggetti finanziatori da trasmettere in copia a MCC.

* * *

B. Ammissione all'intervento del Fondo

7. Richieste di ammissione

7.1. Termini di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve arrivare al MCC entro 6 mesi dalla data:

- a) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;
- b) di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

Sono improcedibili le richieste arrivate a MCC oltre i suddetti termini.

7.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", devono comunicare la data della delibera di concessione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*.

7.3. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate al MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e), al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, attestante:

- a. la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 l. 18.2.2004, n. 39;
- b. la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso.

7.3.1. Nel solo caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", i soggetti richiedenti devono trasmettere al soggetto finanziatore copia della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*.

7.4. Documentazione relativa ai soggetti richiedenti - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i soggetti richiedenti devono inviare a MCC:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c) informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo comunicato da MCC, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
- d) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.

Nel caso di *Controgaranzia* “a prima richiesta”, i soggetti richiedenti devono inviare, oltre a quanto previsto dai punti a),b),c) e d), anche:

- e) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori. Da tali convenzioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla parte II delle presenti disposizioni.

I *Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca* devono anche inviare a MCC:

- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. del 28/12/2000 n. 445) attestante i requisiti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30.4.98, n. 173 ;

la documentazione di cui alle lettere b), c), e) e g) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

- 7.5. Autorizzazione a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani – Su espressa richiesta, i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* di cui all’art. 3, comma 9 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, possono essere abilitati a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all’insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata da MCC sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 luglio 2000. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Comitato*.
- 7.6. Istruttoria delle richieste di autorizzazione - Alle richieste di autorizzazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.
- 7.7. Inefficacia – La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del *Fondo*, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 7.2.

8. Istruttoria delle richieste di ammissione

- 8.1. Comunicazione del numero di posizione - Il MCC assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 8.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo a MCC. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 8.3. Termine per la delibera del *Comitato* - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative alle *Imprese a prevalente partecipazione femminile* è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.
- 8.4. Completamento delle richieste di ammissione - Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 8.5. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del MCC stesso.
- 8.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC comunica in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) ai soggetti richiedenti l'ammissione al *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

Alle proposte di rigetto delle richieste presentate a MCC si applica quanto previsto dall'art. 10bis della legge n. 241/1990.

Nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta", i soggetti richiedenti devono comunicare ai soggetti finanziatori l'avvenuta concessione o il rigetto della *Controgaranzia*, trasmettendo copia della comunicazione dell'esito.
- 8.7. Antimafia – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare di MCC.

- 8.8. Disponibilità – L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. MCC comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, MCC comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
- 8.9. Comunicazioni a MCC - I soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", devono comunicare a MCC eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

9. Variazioni e controlli

- 9.1. Richiesta di variazione - Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:

delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;

delle finalità di investimento inizialmente previste limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*;

della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 2260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130.

- 9.2. Istruttoria delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.

9.3. Controlli - Il *Comitato*, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da MCC specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 e dalle presenti disposizioni operative.

Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:

- a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all'assunzione di nuovi dipendenti; o
- b) al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;

la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

10. Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a 18 mesi

- 10.1. Termine per l'erogazione – Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Controgaranzia*.
- 10.2. Proroga dei termini per l'erogazione - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità dell'impresa beneficiaria, che hanno impedito l'erogazione.
- 10.3. Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* “a prima richiesta”, devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
- In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Comitato*, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* “a prima richiesta”, devono far pervenire a MCC la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Comitato*.
- 10.4. Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti finanziatori (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* “a prima richiesta”, devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.
- 10.5. Decorrenza della garanzia - La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*.
- 10.6. Inefficacia - Nel solo caso di *Controgaranzia* “sussidiaria” di cui al paragrafo 6., la *Controgaranzia* non è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del *Comitato* se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1 e 10.3 o 10.4. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.

11. Acquisizione delle partecipazioni

- 11.1. Termine per l'acquisizione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Controgaranzia*. Entro i 3 mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.
- 11.2. Proroga dei termini per l'acquisizione - Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

* * *

C. Attivazione della *Controgaranzia* “a prima richiesta”

12. Avvio delle procedure di recupero

12.1 Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, a MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

12.2.Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi – Fermo restando il termine di cui al punto 12.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

12.3. Intimazione del pagamento – L'intimazione del pagamento di cui al punto 12.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

diffida di pagamento;

decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

13. Attivazione del Fondo

13.1 Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo – La richiesta di attivazione del Fondo deve arrivare a MCC entro 3 mesi dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

13.2. Documentazione – I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del *Fondo*:

copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

copia della delibera di concessione del finanziamento;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita ai punti 12.1. e 12.2;

la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate

copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;

copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta;

13.3. Inefficacia – La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta e in caso non siano rispettati i dei termini previsti ai punti 12.1., 12.2 e 13.1.

13.4. Istruttoria delle richieste di attivazione del *Fondo* – Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.

13.5. Termine per la liquidazione della perdita - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 13.2., MCC liquida ai soggetti richiedenti, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, un importo non superiore al 90% della somma già versata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

13.6. Restituzione al *Fondo* delle somme recuperate dal soggetto richiedente – Le somme recuperate dal soggetto richiedente a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al *Fondo* entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

13.7. Liquidazione della perdita – La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato*.

14 Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti

14.1. Attivazione diretta del *Fondo* – Nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, possono richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.

14.2. Presentazione delle richieste di attivazione diretta del *Fondo* – Le richieste di attivazione diretta del *Fondo* devono essere inviate a MCC mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

14.3. Documentazione – Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

dichiarazione dei soggetti finanziatori che attestino:

- a) la data di inadempimento, come definita al punto 12.1. o 12.2;
- b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
- c) la somma dovuta dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;
- d) la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*;
- e) copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta.

14.4. Inefficacia - La garanzia del *Fondo* è inefficace qualora non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta e in caso i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini di cui al punto 12.1. o 12.2 o non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta di cui al punto 7.3.1.

14.5. Istruttoria delle richieste di attivazione diretta del *Fondo* – Alle richieste di attivazione diretta del *Fondo* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta* di cui al paragrafo 6., parte II, delle presenti disposizioni.

14.6. Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 14.3. MCC liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia*.

14.7 Surrogazione legale - Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo decreto.

14.8 Relazione sulle attività di recupero - MCC predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato*.

D. Attivazione della *Controgaranzia* “sussidiaria”

15. Acconto sulla futura perdita

15.1. Avvio delle procedure di recupero del credito – Le procedure di recupero del credito devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell’inadempimento:

per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;

per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.

15.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi - Fermo restando il termine di cui al precedente punto 15.1, i soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza degli stessi ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell’avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro il termine di 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

15.3. Comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito - La comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare a MCC entro 3 mesi dall’avvio delle procedure stesse.

15.4. Documentazione - Alla comunicazione devono essere allegati:

copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

copia della delibera di concessione del finanziamento;

copia della attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell’avvenuto versamento;

copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

Nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi, alla comunicazione devono essere allegati anche:

copia del contratto di finanziamento;

copia dell’atto di erogazione;

copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze.

15.5. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i

dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 15.1. e 15.2.

- 15.6. Acconto sulla futura perdita - La *Controgaranzia* può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 15.7. Istruttoria delle richieste di acconto - Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 15.8. Liquidazione dell'acconto – La liquidazione dell'acconto sulla futura perdita è deliberata dal *Comitato*.
- 15.9. Partecipazioni - Per le operazioni di garanzia su *Partecipazioni* non si dà luogo ad acconto.

16. Liquidazione della perdita

- 16.1 Termine di arrivo della richiesta - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a MCC, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il *Comitato* abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento.
- 16.2. Conguaglio a carico del *Fondo* - Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 16.3. Conguaglio a favore del *Fondo* - In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai soggetti richiedenti e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo 15.
- 16.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 16.5. Liquidazione della perdita – La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato*.
- 16.6. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 15.1 15.2 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il

primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

E. Partecipazioni: liquidazione della perdita

17.1. Termine di arrivo della richiesta - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a MCC entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento. Alla richiesta devono essere allegati:

copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

copia dell'atto notarile di sottoscrizione delle *Partecipazioni*;

copia dell'atto notarile di dismissione delle *Partecipazioni*;

copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento;

copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

17.2. Liquidazione della perdita - Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori. La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato*.

17.3. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

17.4. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta, qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti e in caso non sia stato rispettato il termine di cui al punto 17.1.

Parte IV - Cogaranzia

1. Possono richiedere la *Cogaranzia* i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con MCC. La convenzione regolerà, comunque nei limiti della misura massima dell'agevolazione previsti per la *Garanzia Diretta* dalla Parte II delle presenti disposizioni, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia*, di versamento dell'acconto e di liquidazione della perdita.
2. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il *Fondo* può effettuare operazioni in *Cogaranzia* con fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati.
3. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia*, beneficiari di contributi pubblici, che richiedono l'intervento di *Cogaranzia* del *Fondo* oltre i limiti previsti dall'art. 12 del D.M. 248/99, devono inviare:
 - a) una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al punto 4.3. della Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; in particolare la dichiarazione deve attestare:
 - che il *Confidi* o il *fondo di garanzia* non concede garanzie a imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;
 - che le imprese garantite dal *Confidi* o dal *fondo di garanzia*, in linea di principio, sono in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento pubblico;
 - che la garanzia del *Confidi* o del *fondo di garanzia* è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell'80% del prestito in essere e non è prorogabile;
 - che è prevista una dotazione finanziaria globale del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;
 - b) una relazione comprovante che i corrispettivi pagati dalle imprese garantite consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del *Confidi* o del *fondo di garanzia* ed in particolare coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative, e che in ogni caso tali corrispettivi sono, attualmente, almeno pari all'1% all'anno sul finanziamento in essere rapportato all'importo garantito;
 - a) l'ultimo bilancio approvato;
 - b) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *Confidi* o del fondo di garanzia, recante i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione alla garanzia;
 - c) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *Confidi* o del fondo di garanzia, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia;
 - d) la delibera di approvazione dei regolamenti interni.

4. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* devono comunicare a MCC eventuali variazioni ritenute rilevanti in quanto comunicato in ottemperanza al precedente punto 3., lettere a), b), c), d) ed e).

Parte V - Versamenti al Fondo

1. Entro 3 mesi dalla delibera del *Comitato* di concessione della *Garanzia Diretta*, della *Controgaranzia* e della *Cogaranzia* i soggetti richiedenti devono versare al *Fondo*, a pena di decadenza, una commissione “una tantum” pari a:
 - 0,25% dell’importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle *Zone* ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
 - 0,50% dell’importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle medie imprese e *ConSORZI* ubicati nelle *Zone* ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
 - 0,50% dell’importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei restanti territori,
 - 1% dell’importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle medie imprese e *ConSORZI* ubicati nei restanti territori;
2. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a:
 - *Imprese a prevalente partecipazione femminile*;
 - soggetti beneficiari finali ubicati nelle *Zone* ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
 - soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d’area* o *Patti territoriali*.
3. Alle operazioni relative alle *Microimprese* si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%.
4. La commissione è altresì ridotta del 50% per le *Partecipazioni* e per i *Prestiti partecipativi* per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del *Costo di provvista*.
5. In caso di riduzione dell’importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell’intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.

Parte VI - Metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L'ESL è calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

E' stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL è calcolato secondo la formula: $ESL = z F - G$ quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia "F", moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* "z", e il costo della garanzia del *Fondo* "G".

Il costo di mercato della garanzia "F" è dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* "G" è dato dalla commissione "una tantum" sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^n y_f D_t (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato garanzia del *Fondo*

dove :

K = ammontare del finanziamento erogato

n = numero anni di durata del finanziamento

t = variabile tempo

D_t = debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

y_f = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione "una tantum" per la garanzia del *Fondo*

z = percentuale garantita dal *Fondo*.

In termini percentuali l'ESL è rapportato all'investimento "I" : $\frac{ESL}{I} 100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, è effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento "italiano" per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha $K = I$):

$$F = \sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

$$ESL = z \left[\sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t} \right] - x(zK)$$

in percentuale: $\frac{ESL}{I} 100$